DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 giugno 2004, n. 148/1.4. 1)
—
Giochi proibiti
2004

1. (Giochi vietati)

(1) Sono vietati i giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, la quale con l'allegato A costituisce parte integrante del presente decreto.

(2) Gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, regio decreto 18 giugno 1931, n . 773, per i quali l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato concede il nulla osta, possono essere installati negli esercizi pubblici, nelle sale giochi, nei punti di raccolta di scommesse e negli stabilimenti balneari.

(3) La tabella dei giochi proibiti dev'essere esposta, in modo ben visibile, solo nei locali ove vengono praticati giochi.

2. (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2003, n. 23/1.4, è abrogato.

3. (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A
Tabella dei giochi proibiti

Sono proibiti:

- i giochi d'azzardo in genere,
- i giochi di scommessa,
- il gioco alle carte ed ai dadi per denaro,
- il gioco del poker con o senza video, i giochi del black-jack e roulette,
- gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco che hanno insita la scommessa o che consentano vincite puramente aleatorie di un premio in denaro o in natura; sono ammessi gli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per i quali l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato concede il nulla osta;
- gli apparecchi che congiungono la distribuzione di beni con vincite in denaro o in natura;
- gli apparecchi senza targhetta di identificazione sulla provenienza.

---

1) Pubblicato nel B.U. 20 luglio 2004, n. 29.

© 2005 Autonome Provinz Bozen - Südtirol / Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige